


**Comune di San Vittore**

**Cantone dei Grigioni**

**STATUTO ORGANICO**



<b>I.</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
Art. 1	<i>Il Comune.....</i>	4
Art. 2	<i>Autonomia e sovranità.....</i>	4
Art. 3	<i>Compiti.....</i>	4
Art. 4	<i>Capacità di voto e parificazione dei sessi.....</i>	4
Art. 5	<i>Diritto di voto.....</i>	4
Art. 6	<i>Votazioni ed elezioni federali e cantonali.....</i>	4
Art. 7	<i>Elezioni.....</i>	4
Art. 8	<i>Entrata in carica.....</i>	5
Art. 9	<i>Elezioni complementari.....</i>	5
Art. 10	<i>Eleggibilità.....</i>	5
Art. 11	.....	5
Art. 12	.....	5
Art. 13	<i>Motivi di esclusione.....</i>	5
Art. 14	<i>Motivi di ricusa.....</i>	5
Art. 15	<i>Durata della carica.....</i>	6
Art. 16	<i>Dimissioni.....</i>	6
Art. 17	<i>Sospensione.....</i>	6
Art. 18	<i>Segreto d'ufficio.....</i>	6
Art. 19	<i>Diritto di petizione.....</i>	6
Art. 20	<i>Diritto d'iniziativa.....</i>	6
Art. 21	<i>Interpellanza.....</i>	6
Art. 22	<i>Mozione.....</i>	7
Art. 23	<i>Diritto di ricorso.....</i>	7
Art. 24	<i>Protocollo.....</i>	7
Art. 25	<i>Responsabilità.....</i>	7
Art. 26	<i>Indennità e stipendi.....</i>	7
<b>II.</b>	<b>ORGANIZZAZIONE COMUNALE .....</b>	<b>8</b>
Art. 27	<i>Organi comunali.....</i>	8
ASSEMBLEA COMUNALE .....		8
Art. 28	<i>L'Assemblea comunale.....</i>	8
Art. 29	<i>Competenze: per scrutinio popolare.....</i>	8
Art. 30	<i>Competenze: in seduta pubblica.....</i>	8
Art. 31	<i>Approvazione preventivo e consuntivo comunali.....</i>	9
Art. 32	<i>Conti di gestione corrente e conto degli investimenti.....</i>	9
Art. 33	<i>Convocazione.....</i>	9
Art. 34	<i>Costituzione e competenze a decidere.....</i>	10
Art. 35	<i>Presidenza.....</i>	10
Art. 36	<i>Verbale.....</i>	10
Art. 37	<i>Deliberazione.....</i>	10
Art. 38	<i>Scrutinatori.....</i>	10
Art. 39	<i>Procedura per le votazioni.....</i>	10
Art. 40	<i>Procedura per le elezioni.....</i>	10
Art. 41	<i>Elezioni in diverse autorità.....</i>	11
Art. 42	<i>Riesame.....</i>	11
Art. 43	<i>Distribuzione delle schede.....</i>	11
IL MUNICIPIO .....		11
Art. 44	<i>Il Municipio.....</i>	11
Art. 45	<i>Sedute, competenza, decisionale.....</i>	11
Art. 46	<i>Votazioni e nomine.....</i>	11

Art. 47	Competenze.....	12
Art. 48	Dicasteri.....	13
Art. 49	Amministrazione.....	13
Art. 50	Sindaco.....	13
LA COMMISSIONE DI GESTIONE E DI REVISIONE.....		13
Art. 51	Composizione.....	13
Art. 52	Compiti e competenze.....	13
Art. 53	Rapporto di revisione.....	13
<b>III.</b>	<b>AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....</b>	<b>14</b>
3.1	SCUOLE.....	14
Art. 54	Consiglio scolastico.....	14
Art. 55	Doveri e competenze.....	14
3.2	PAUPERILE.....	14
Art. 56	Amministrazione pauperile.....	14
3.3	FORESTALE.....	14
Art. 57	Amministrazione forestale.....	14
3.4	AGRICOLTURA.....	14
Art. 58	Alpi e pascoli.....	14
3.5	COSTRUZIONI.....	14
Art. 59	Amministrazione delle costruzioni.....	14
3.6	CANCELLERIA COMUNALE.....	15
Art. 60	Compiti.....	15
Art. 61	Segretario comunale.....	15
<b>IV.</b>	<b>PATRIMONIO COMUNALE.....</b>	<b>15</b>
Art. 62	Patrimonio comunale.....	15
Art. 63	Amministrazione.....	15
Art. 64	Tasse di godimento.....	15
Art. 65	Tasse d'uso e di cancelleria.....	16
Art. 66	Imposte.....	16
Art. 67	Contributi perimetrali.....	16
<b>V.</b>	<b>COMUNE PATRIZIALE.....</b>	<b>16</b>
Art. 68	Comune patriziale.....	16
<b>VI.</b>	<b>COMUNE PARROCCHIALE.....</b>	<b>16</b>
Art. 69	Comune parrocchiale.....	16
<b>VII.</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>17</b>
Art. 70	Revisione.....	17
Art. 71	Abrogazione di disposizioni contrarie.....	17
Art. 72	Entrata in vigore.....	17
<b>VIII.</b>	<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....</b>	<b>17</b>
Art. 73	Entrata in carica.....	17

## I. DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 Il Comune**

Il Comune di San Vittore è un ente territoriale di diritto pubblico del Cantone dei Grigioni. Si compone della popolazione abitante sul suo territorio.

### **Art. 2 Autonomia e sovranità**

Al Comune spetta il diritto di amministrazione autonoma entro i limiti della legislazione federale e cantonale.

Nei limiti della propria competenza legale, il Comune esercita la sovranità su tutte le persone e le cose che si trovano sul suo territorio.

### **Art. 3 Compiti**

Il Comune adempie le funzioni richieste dall'interesse generale. Esso amministra il suo patrimonio, promuove lo sviluppo naturale nonché la prosperità sociale ed economica; si dà uno statuto ed emana le necessarie leggi, ordinanze e regolamenti.

### **Art. 4 Capacità di voto e parificazione dei sessi**

Hanno la capacità di voto i cittadini svizzeri di ambo i sessi con il compimento del diciottesimo anno d'età, che non sono interdetti per infermità o debolezza mentale e che sono iscritti nel catalogo dei votanti.

Le designazioni di persone, funzioni e professioni nella presente legge si riferiscono ad ambo i sessi per quanto non risulti altrimenti dal tenore della legge.

### **Art. 5 Diritto di voto**

Il diritto di voto in affari comunali spetta a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno la capacità di voto e sono domiciliate nel comune. Il termine decorre dal giorno in cui è stato depositato l'atto d'origine.

### **Art. 6 Votazioni ed elezioni federali e cantonali**

Le votazioni e le elezioni federali e cantonali sono regolate dalle relative disposizioni della Confederazione e del Cantone.

### **Art. 7 Elezioni**

Le elezioni quadriennali per la designazione delle autorità comunali hanno luogo:

- a) la terza domenica di novembre per l'elezione di:
  - 5 municipali
  - 2 supplenti municipali
  - 3 membri della commissione di gestione e di revisione
  - 1 supplente della commissione di gestione e di revisione
  - 4 membri del consiglio scolastico
  - 2 supplenti del consiglio scolastico

- b) la seconda domenica di dicembre per l'elezione:
- del Sindaco
  - di eventuali posti vacanti delle altre autorità comunali.

Le modalità di elezione sono stabilite dal Regolamento di gestione.

#### **Art. 8 Entrata in carica**

L'entrata in carica ha inizio il 1. gennaio dell'anno successivo.

Ogni membro uscente di un organo esecutivo o di controllo è responsabile del regolare trapasso dei poteri.

#### **Art. 9 Elezioni complementari**

Se un membro di un'autorità cessa di far parte della stessa durante il periodo della carica, va indetta un'elezione complementare per il resto del periodo amministrativo, se mancano più di tre mesi al rinnovo generale delle nomine. L'elezione complementare si svolge conformemente alle disposizioni sulle elezioni ordinarie.

#### **Art. 10 Eleggibilità**

Ogni cittadino avente diritto di voto può essere eletto in un'autorità comunale, purché non gli sia stato interdetto con sentenza penale di ricoprire un pubblico ufficio.

#### **Art. 11 <sup>1</sup>**

#### **Art. 12 <sup>2</sup>**

#### **Art. 13 Motivi di esclusione**

Parenti e affini in linea diretta, fratelli e sorelle, coniugi, suoceri e generi o nuore, cognati e cognate, zii e nipoti e persone che vivono in un'unione domestica registrata o in una convivenza di fatto, non possono fare parte contemporaneamente della medesima autorità comunale. <sup>3</sup>

#### **Art. 14 Motivi di ricusa**

Un membro di un'autorità comunale deve ricusarsi nella deliberazione e nella votazione su una pratica, se egli stesso, oppure una persona che si trova con lui in stato di esclusione ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Organico, vi ha un interesse personale diretto. <sup>4</sup>

I membri della commissione della gestione devono ricusarsi durante la verifica della contabilità e della gestione di un'autorità, di una commissione o di un ufficio pubblico a cui loro stessi, oppure una persona che si trova con loro in stato di esclusione ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Organico, appartengono. <sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Abrogato – Assemblea straordinaria 28.04.2008

<sup>2</sup> Abrogato – Assemblea straordinaria 28.04.2008

<sup>3</sup> Modificato – Assemblea straordinaria 28.04.2008

<sup>4</sup> Modificato – Assemblea straordinaria 28.04.2008

<sup>5</sup> Modificato – Assemblea straordinaria 28.04.2008

## **Art. 15 Durata della carica**

### in generale

La durata della carica delle autorità comunali è di 4 anni.  
I loro membri sono rieleggibili.

### per il Municipio

I membri del Municipio possono restare in carica per un periodo massimo di 3 legislature.

## **Art. 16 Dimissioni**

Dimissioni durante il periodo di carica possono venire inoltrate solo se basate su validi motivi. Sull'accettazione delle dimissioni decide l'Assemblea Comunale.

## **Art. 17 Sospensione**

Se un membro del Municipio è perseguito per crimini o delitti o per stato d'insolvenza, il Municipio può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente.

## **Art. 18 Segreto d'ufficio**

I membri delle autorità esecutive e di controllo, nonché delle commissioni comunali, come pure gli impiegati, sono tenuti al segreto d'ufficio in merito agli affari comunali, che per loro natura o in base a prescrizioni particolari sono segreti. Il segreto d'ufficio sussiste anche una volta cessata la carica o il rapporto di servizio.

## **Art. 19 Diritto di petizione**

Il diritto di petizione è garantito. Ogni abitante del Comune può presentare al Municipio proposte, istanze e ricorsi in forma scritta. Il Municipio è tenuto a pronunciarsi entro tre mesi.

## **Art. 20 Diritto d'iniziativa**

Le domande d'iniziativa scritte per l'Assemblea comunale, che possono essere redatte sia come proposta generica, sia in forma di progetto elaborato, sono da inoltrare motivate al Municipio e devono essere firmate di proprio pugno da almeno 20 cittadini aventi diritto di voto.

Il Municipio è obbligato a sottoporre all'Assemblea comunale per la votazione tali domande di iniziativa, con il suo preavviso, al più tardi entro tre mesi.

## **Art. 21 Interpellanza**

In occasione dell'Assemblea comunale ogni cittadino avente diritto di voto può chiedere ragguagli sullo stato o l'evasione di una pratica comunale.

Il Municipio può rispondere immediatamente o nella prossima Assemblea comunale ordinaria.

## **Art. 22        Mozione**

Alla fine di ogni Assemblea comunale l'avente diritto di voto ha il diritto di formulare proposte concernenti trattande non figuranti all'ordine del giorno. Se la proposta viene accolta dalla maggioranza, il Municipio, nella prossima Assemblea ordinaria, dovrà riferire in proposito e formulare una proposta in merito.

## **Art. 23        Diritto di ricorso**

Le risoluzioni e decisioni del Municipio, ivi compresi i decreti di multa, nonché quelle dell'Assemblea comunale o di un'altra Autorità comunale, possono essere impugnate con ricorso al Tribunale Amministrativo entro 30 giorni dalla comunicazione, ai sensi delle relative disposizioni cantonali.<sup>6</sup>

## **Art. 24        Protocollo**

### stesura e approvazione

Sulle discussioni, risoluzioni e i risultati delle elezioni si stende un protocollo separato per l'Assemblea, il Municipio e ogni altra autorità comunale. Esso deve essere firmato dal protocollista e sottoposto per l'approvazione alla prossima seduta.

### visione

Ogni avente diritto di voto e ogni persona che dimostra un interesse legittimo può prendere visione dei processi verbali dell'Assemblea comunale.

La visione dei processi verbali del Municipio e delle altre autorità comunali viene permessa solo se si rendono plausibili interessi giustificati.

### estratti

Gli aventi diritto possono chiedere un estratto del protocollo contro versamento di una tassa di cancelleria, stabilita secondo i principi generali dell'equivalenza e della copertura dei costi.

## **Art. 25        Responsabilità**

Tutte le Autorità, i funzionari e gli impiegati del Comune sono responsabili dei danni che cagionano al Comune o a terzi nell'esercizio della loro funzione ufficiale, a norma della legge cantonale sulle responsabilità dello Stato.<sup>7</sup>

Per fare fronte all'obbligo di risarcire il danno cagionato illecitamente a terzi dalle sue autorità, dai suoi funzionari e dai suoi impiegati, il Comune stipula un'assicurazione responsabilità civile. Resta riservato il diritto di regresso verso l'agente.

## **Art. 26        Indennità e stipendi**

I membri delle autorità comunali ricevono le indennità stabilite dal regolamento comunale del personale. Gli impiegati e funzionari sono retribuiti secondo il regolamento sul personale.

---

<sup>6</sup> Modificato – Assemblea straordinaria 28.04.2008

<sup>7</sup> Modificato – Assemblea straordinaria 28.04.2008

## II. ORGANIZZAZIONE COMUNALE

### **Art. 27 Organi comunali**

Gli organi ordinari del comune sono:

- a) l'Assemblea comunale
- b) il Municipio
- c) la Commissione di gestione e di revisione
- d) il Consiglio scolastico.

### **Assemblea comunale**

### **Art. 28 L'Assemblea comunale**

L'Assemblea comunale è l'organo supremo del Comune. In essa i cittadini aventi diritto di voto esercitano i diritti loro spettanti in questioni comunali.

### **Art. 29 Competenze: per scrutinio popolare**

All'Assemblea comunale spettano in particolare i seguenti poteri:

In base alle norme del relativo regolamento di gestione, l'elezione:

1. del Sindaco
2. dei municipali e dei supplenti
3. dei membri della Commissione di gestione e di revisione e dei supplenti
4. dei membri del Consiglio scolastico e dei supplenti.

### **Art. 30 Competenze: in seduta pubblica**

1. L'emanazione e la modifica dello statuto comunale e delle leggi, ordinanze e regolamenti comunali aventi carattere di obbligatorietà generale;
2. la nomina dei delegati del comune negli enti di diritto pubblico di cui il comune è parte, salvo quelli di competenza municipale, come pure la nomina degli elettori del Tribunale distrettuale (Centena).
3.
  - a) la designazione della commissione edilizia e delle commissioni con compiti straordinari.
  - b) la designazione di tecnici, periti e consulenti, il cui onorario presumibile, ad opera completata, può superare la somma di Fr. 10'000.--, anche su più anni.
4. l'approvazione del preventivo e del consuntivo comunali e la determinazione del tasso dell'imposta comunale.
5. l'approvazione delle spese non previste nel preventivo che sorpassano le competenze finanziarie del Municipio;
6. l'autorizzazione della compera, della vendita e della costituzione in pegno di proprietà fondiaria, la concessione di servitù prediali, di oneri fondiari e di diritti d'acqua, riservati i diritti del Comune patriziale;



7. la decisione sulla promozione di processi, la stipulazione di arbitrati e transazioni se il valore controverso, compreso le spese presumibili, supera la somma di Fr. 2'000.--;
8. l'accensione di nuovi prestiti e la prestazione di fideiussioni;
9. la decisione sulla collaborazione con altri Comuni, corporazioni e organizzazioni regionali;
10. la concessione dei prestiti, se questi superano la competenza del Municipio e non rientrano nel quadro delle norme di utilizzazione di fondi finanziari incombenti alle competenti autorità.
11. *abrogato* <sup>8</sup>

### **Art. 31 Approvazione preventivo e consuntivo comunali**

L'Assemblea per l'esame e l'approvazione del preventivo elaborato dal Municipio viene convocata entro il 30 novembre dell'anno precedente.

L'approvazione del consuntivo dovrà essere sottoposta all'Assemblea entro il 30 giugno<sup>9</sup> dell'anno successivo.

### **Art. 32 Conti di gestione corrente e conto degli investimenti**

Il preventivo ed il consuntivo si compongono di un conto di gestione corrente e di un conto degli investimenti.

Nel conto di gestione corrente si iscrivono tutte le entrate e le uscite che ricorrono normalmente ogni anno, in particolare sono da iscrivere tutte le spese che hanno un carattere di consumo, gli interessi e gli ammortamenti.

Nel conto degli investimenti sono da iscrivere le spese per beni non di consumo, la cui durata ed il cui utilizzo copre un periodo di più esercizi.

Il Municipio sottopone all'assemblea il regolamento particolare con le norme per la tenuta dei conti sulla base del manuale per la contabilità ad uso dei comuni del Grigioni. Il regolamento dovrà in particolare contenere il tasso minimo degli ammortamenti applicabile annualmente, ritenuto che per le nuove opere il piano di ammortamento dovrà essere accettato al momento della decisione di approvazione dell'opera stessa.

### **Art. 33 Convocazione**

L'Assemblea comunale è convocata dal Municipio. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno va pubblicato almeno 10 giorni prima all'albo comunale e recapitato, nella forma scritta, a tutti i fuochi. La documentazione completa concernente le trattande all'ordine del giorno va richiesta da ogni cittadino con ordine singolo o con ordine permanente.

In caso di giustificata urgenza l'Assemblea può essere convocata, allo stesso modo, con un preavviso di 24 ore.

---

<sup>8</sup> Abrogato – Assemblea straordinaria 11.10.2004

<sup>9</sup> Modificato – Assemblea ordinaria 29.11.2010

#### **Art. 34 Costituzione e competenze a decidere**

Per la costituzione dell'assemblea comunale è necessaria la presenza di almeno 30 cittadini votanti. Qualora per mancanza di numero un'assemblea non potesse aver luogo, le stesse trattande potranno venir risolte in una susseguente assemblea, qualunque sia il numero dei cittadini presenti, escluso però il caso della presenza del solo Municipio.

Nel caso che l'assemblea non potesse essere convocata e costituita e vi fosse urgenza, il Municipio potrà validamente prendere quelle disposizioni e decisioni che a suo giudizio riterrà più confacenti agli interessi del Comune, con l'obbligo di farne relazione nella prossima assemblea.

L'Assemblea comunale regolarmente convocata è competente a decidere validamente.

#### **Art. 35 Presidenza**

L'Assemblea comunale è presieduta dal Sindaco. In caso d'impedimento subentra in sua vece il Vicesindaco e successivamente un altro membro del Municipio.

#### **Art. 36 Verbale**

Il segretario comunale o il suo sostituto fungono da protocollista. In loro assenza il Sindaco designa un altro protocollista tra i membri del Municipio.

#### **Art. 37 Deliberazione**

L'Assemblea comunale può votare solo su affari che sono stati esaminati dal Municipio o da una commissione e che figurano all'ordine del giorno, corredati dai relativi messaggi.

#### **Art. 38 Scrutinatori**

L'Assemblea comunale designa gli scrutinatori necessari. Questi devono essere almeno due, non necessariamente funzionari comunali.

#### **Art. 39 Procedura per le votazioni**

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano o con la carta di voto, a giudizio del Sindaco. Lo scrutinio segreto può essere richiesto da un terzo dei presenti.

Nelle votazioni per alzata di mano o con la carta di voto decide la maggioranza dei votanti. A parità di voto la proposta è da considerarsi respinta.

Nelle votazioni per iscritto fa stato la maggioranza dei voti validi. Le schede in bianco non vengono computate. A parità di voto la proposta è da considerarsi respinta.

In caso di dubbio o di contestazione sull'esito della votazione va eseguita la controprova.

#### **Art. 40 Procedura per le elezioni**

Le elezioni di competenza assembleare in seduta pubblica si effettuano con scrutinio segreto. Decide la maggioranza assoluta dei voti validi.

Al secondo scrutinio vale la maggioranza relativa. In caso di parità di voti decide la sorte.

#### **Art. 41 Elezioni in diverse autorità**

Se un cittadino viene eletto in diverse autorità che si escludono a vicenda, deve optare immediatamente per una di esse. Se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 13 b), l'elezione è nulla. Se più persone vengono elette contemporaneamente in un'autorità della quale non possono far parte nello stesso tempo ai sensi dell'art. 13 a), l'elezione è valida per quella persona già in carica o che, nel caso di contemporanea nuova elezione, ha raccolto il maggior numero di voti.

#### **Art. 42 Riesame**

Una decisione può essere sempre sottoposta per riesame all'Assemblea comunale. Se viene chiesto il riesame di una decisione in vigore da meno di un anno, per l'entrata in materia è necessario la maggioranza di 2/3 dei voti validi; se in vigore da oltre un anno basta la maggioranza relativa.

#### **Art. 43 Distribuzione delle schede**

Le schede e il materiale delle votazioni comunali devono essere recapitati a tutti i fuochi almeno dieci giorni prima della votazione o elezione.

In caso di elezioni comunali le schede e il materiale di voto devono essere recapitati al domicilio dei cittadini entro lo stesso termine.

### **Il Municipio**

#### **Art. 44 Il Municipio**

Il Municipio è la suprema autorità esecutiva, amministrativa e di bassa polizia del Comune. E' composto dal Sindaco e da quattro municipali ed ha a disposizione due supplenti.

Esso assume la carica conformemente all'art. 8.

Esso rappresenta il Comune di fronte a terzi e in giudizio.

#### **Art. 45 Sedute, competenza, decisionale**

Il Municipio viene convocato dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, ogni volta che lo esigono gli affari comunali (di regola una volta per settimana).

Su domanda di due membri del Municipio, il Sindaco è obbligato a convocare una seduta straordinaria.

Il Municipio può validamente deliberare se sono presenti almeno tre membri.

All'inizio del periodo di carica il Municipio elegge tra i suoi membri il Vicesindaco ed i capidicastero.

#### **Art. 46 Votazioni e nomine**

Per tutte le decisioni vale la maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità nelle votazioni decide il Sindaco.

Se la votazione è segreta decide la sorte.

Ogni membro è obbligato ad esprimere il proprio voto. Restano riservate le disposizioni sulla ricusa (art. 14). Su richiesta di un municipale la votazione può essere segreta.

## **Art. 47      Competenze**

Il Municipio ha tutte le competenze che per diritto federale o cantonale, per statuto o leggi comunali non sono attribuiti ad un altro organo. Ad esso incombono particolarmente:

1. l'applicazione del diritto federale e cantonale, l'attuazione delle leggi ed ordinanze e l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea comunale;
2. l'emanazione di ordinanze di esecuzione delle leggi e dei regolamenti comunali;
3. la direzione di tutta l'amministrazione comunale;
4. l'amministrazione del patrimonio comunale e la gestione dei singoli dicasteri;
5. l'allestimento del consuntivo e del preventivo annuali;
6. la preparazione di tutte le trattande con relativo messaggio da sottoporre all'Assemblea comunale;
7. il decreto di spese non previste nel preventivo sino alla somma massima di Fr. 10'000.-- per uno stesso oggetto, se non si ripete, e sino a Fr. 5'000.-- per uscite che ricorrono annualmente; complessivamente fino all'importo massimo annuale di Fr. 20'000.--;
8. la stipulazione di contratti su affari il cui disbrigo rientra nelle competenze del Municipio;
9. la decisione - nell'ambito della sua competenza di cui alla cifra 7 del presente articolo - sulla promozione di processi e di ricorsi come pure la stipulazione di arbitrati e transazioni, se il valore controverso, comprese le spese presumibili, non supera la somma di Fr. 2'000.--;  
l'esercizio del potere di bassa polizia riservato al Comune e la competenza penale nelle procedure di diritto penale amministrativo;  
la rappresentanza del Comune davanti a Tribunali e Autorità;
12. la nomina di impiegati e di funzionari comunali di sua competenza e ne esercita la sorveglianza;
13. la delibera di quanto compreso nel preventivo, con un margine d'oscillazione del 20 % in più, fino alla concorrenza di Fr. 50'000.--;
14. la designazione, all'inizio del mandato, di un municipale quale membro del Consiglio scolastico;
15. la designazione, all'inizio del mandato, dei diversi delegati alle singole associazioni;
16. la designazione, all'inizio del mandato, dello Stato maggiore del corpo pompieri;
17. la nomina dei delegati e di rappresentanti comunali o consortili, ove la nomina non sia espressamente conferita ad altro organo;<sup>10</sup>
18. *abrogato*<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Modificato – Assemblea straordinaria 28.04.2008

<sup>11</sup> Abrogato – Assemblea straordinaria 28.04.2008

#### **Art. 48        Dicasteri**

L'Amministrazione comunale è suddivisa in dicasteri. Ogni membro del Municipio assume la direzione di un dicastero. La ripartizione viene fatta dal Municipio. Essa va portata a conoscenza della cittadinanza tramite gli albi comunali.

#### **Art. 49        Amministrazione**

I capidicastero provvedono al disbrigo delle pratiche di competenza dei loro dicasteri, esaminano le relative decisioni e ne riferiscono al Municipio.

Le decisioni spettano unicamente al Municipio.

#### **Art. 50        Sindaco**

Il Sindaco o chi ne fa le veci firma con il segretario comunale o con un municipale in modo vincolante per il Comune. Egli dirige l'Assemblea comunale e presiede le sedute del Municipio.

Il Sindaco prepara l'ordine del giorno del Municipio. Egli provvede all'esecuzione delle decisioni in collaborazione con i capidicastero.

In casi urgenti può ordinare le misure necessarie ed opportune.

### **La Commissione di gestione e di revisione**

#### **Art. 51        Composizione**

La Commissione di gestione e di revisione si compone di tre membri e di un supplente. Essa si costituisce da sé. I suoi membri sono sempre rieleggibili.

Non sono eleggibili nella Commissione di gestione e di revisione i membri del Municipio, come pure i loro parenti secondo l'art. 13 e gli impiegati del Comune.

#### **Art. 52        Compiti e competenze**

La Commissione di gestione e di revisione deve esaminare il complesso dell'amministrazione e della gestione comunale, unitamente al movimento finanziario e ai conti delle fondazioni e dei fondi amministrati dal comune.

Il regolamento di gestione stabilisce criteri e modalità.

Dietro accordo con il Municipio può proporre l'esame dei conti da parte di un perito contabile.

#### **Art. 53        Rapporto di revisione**

La Commissione di gestione e revisione presenta all'Assemblea comunale, entro il 30 giugno<sup>12</sup> unitamente al consuntivo annuale, un rapporto scritto sulla sua attività di vigilanza, formulando le relative proposte.

---

<sup>12</sup> Modificato – Assemblea ordinaria 29.11.2010

### III. AMMINISTRAZIONE COMUNALE

#### 3.1 Scuole

##### **Art. 54 Consiglio scolastico**

Il Consiglio scolastico è l'autorità comunale esecutiva, alla quale è delegata la direzione e la sorveglianza sull'educazione e l'istruzione scolastica.

##### **Art. 55 Doveri e competenze**

Il funzionamento, i doveri e le competenze del Consiglio scolastico sono contenuti nel regolamento scolastico.

#### 3.2 Pauperile

##### **Art. 56 Amministrazione pauperile**

L'amministrazione pauperile e di assistenza nel senso della legislazione federale e cantonale è curata dal Municipio.

#### 3.3 Forestale

##### **Art. 57 Amministrazione forestale**

L'amministrazione forestale è curata dal Municipio, conformemente alle vigenti disposizioni legali e all'ordinamento, forestale approvato dal Governo.

#### 3.4 Agricoltura

##### **Art. 58 Alpi e pascoli**

Il Municipio applica il regolamento comunale sulla pascolazione ed esercita la sorveglianza sugli alpi, sui pascoli e su tutta l'agricoltura.

Il pascolo comunale comprende le proprietà comunali a ciò adatte e concesse e le proprietà private su cui grava relativa servitù.

#### 3.5 Costruzioni

##### **Art. 59 Amministrazione delle costruzioni**

Il ramo costruzioni è diretto dal Municipio, secondo le disposizioni federali e cantonali in vigore e il regolamento edilizio comunale.

### **3.6 Cancelleria comunale**

#### **Art. 60           Compiti**

La cancelleria comunale dipende dal Municipio. Essa cura la contabilità e sbriga le funzioni demandate dal Municipio. In particolare la cancelleria esegue le decisioni e le disposizioni municipali, come a regolamento di servizio.

#### **Art. 61           Segretario comunale**

Il segretario comunale dirige la cancelleria e sorveglia il personale dell'Amministrazione.

## **IV.               PATRIMONIO COMUNALE**

#### **Art. 62           Patrimonio comunale**

Il patrimonio comunale è composto da:

- a) le cose destinate all'uso pubblico quali strade, piazze, acque e il suolo, di cui non è comprovata la proprietà privata (art. 118 e 119 LICC);<sup>13</sup>
- b) i beni amministrativi, cioè le cose e i fondi finanziari che per la loro essenza sono messi al diretto servizio dell'amministrazione, quali edifici amministrativi, palazzi scolastici, istituti di pubblica assistenza, impianti destinati a rifornire gli abitanti di acqua, officine di erogazione dell'energia elettrica e del gas, impianti di eliminazione di liquami e di rifiuti, di spegnimento degli incendi, cantieri, campi sportivi, palestre, piscine, ecc.;
- c) il patrimonio di godimento, cioè alpi, pascoli comunali, boschi e diritti di vago pascolo;  
i beni patrimoniali, come capitali, denaro contante, crediti, immobili ed opere che vengono detenuti in proprietà dal Comune per il loro valore patrimoniale e sfruttati nelle forme del diritto civile privato (locazione, affitto, vendita di proventi) o attraverso concessioni di speciali diritti di utilizzazione.

#### **Art. 63           Amministrazione**

Il Comune ha l'obbligo di provvedere ad una buona amministrazione del suo patrimonio. In prima linea cerca di garantirne la conservazione integrale e ricavarne un reddito adeguato, sicuro e durevole. Il conto patrimoniale deve essere convenientemente consolidato mediante ammortamenti metodici e riserve, conformemente al regolamento emanato in virtù dell'art. 32 del presente statuto.

#### **Art. 64           Tasse di godimento**

Per il godimento degli alpi, pascoli e boschi sono prelevate tasse di godimento secondo il regolamento di pascolazione.

---

<sup>13</sup> Modificato – Assemblea straordinaria 28.04.2008

## **Art. 65 Tasse d'uso e di cancelleria**

### Tasse d'uso

Il Comune può prelevare dagli utenti tasse d'utilizzazione di opere e d'impianti da esso costruiti ed esercitati; il relativo importo è fissato dalle corrispondenti ordinanze comunali, approvate dall'Assemblea.

### Tasse di cancelleria

Quale risarcimento per una determinata richiesta all'Amministrazione comunale o per lo svolgimento di un determinato atto d'ufficio (ad esempio il rilascio di permessi), il Comune può riscuotere tasse di cancelleria.

Il relativo importo è fissato dalle corrispondenti ordinanze comunali, approvate dall'assemblea.

## **Art. 66 Imposte**

Il Comune copre il proprio fabbisogno in modo particolare con le imposte, il reddito patrimoniale, nonché contributi e tasse.<sup>14</sup>

Le imposte vengono prelevate in base alla legge comunale sulle imposte.

La tassazione deve conformarsi ai principi generali dell'equità, della legalità e della non retroattività.

## **Art. 67 Contributi perimetrali**

Se il Comune esegue opere o impianti pubblici, per esempio: strade, acquedotti, fognature, linee elettriche o altro, che procurano a singoli proprietari fondiari o a enti immobiliari un vantaggio economico particolare, verrà prelevato dai beneficiari un contributo alle spese dell'opera, proporzionato al vantaggio loro derivante.

La decisione di comprensorio deve essere presa per ogni singola opera, contemporaneamente allo stanziamento del credito da parte dell'Autorità competente.

Per le modalità di applicazione ci si adeguerà alla legge cantonale vigente in materia.

## V. COMUNE PATRIZIALE

### **Art. 68 Comune patriziale**

I diritti di proprietà, di amministrazione e di godimento dei patrizi nell'ambito del Comune politico sono fissati dalla legislazione cantonale.

## VI. COMUNE PARROCCHIALE

### **Art. 69 Comune parrocchiale**

I diritti del Comune parrocchiale sono garantiti dalla costituzione cantonale. Esso amministra indipendentemente il suo patrimonio.

---

<sup>14</sup> Modificato – Assemblea straordinaria 28.04.2008



## VII. DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 70 Revisione**

Il presente statuto può essere sempre riveduto parzialmente o totalmente.  
Ogni modifica o aggiunta è subordinata all'approvazione del Governo.

### **Art. 71 Abrogazione di disposizioni contrarie**

Questo statuto sostituisce quello del 26.04.1971. Con la sua entrata in vigore sono abrogate le disposizioni comunali con esso in contraddizione.

### **Art. 72 Entrata in vigore**

Il presente statuto entra in vigore con l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale. Esso è subordinato all'approvazione del Governo.

## VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### **Art. 73 Entrata in carica**

Con le elezioni della seconda domenica di novembre e della seconda domenica di dicembre del 1996 (vedi art. 7) le Autorità risultano elette per quattro anni.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

S. Bianchi

R. Frizzo

*Approvato dall'Assemblea comunale straordinaria con decisione del 13 marzo 1997  
Modificato dall'Assemblea comunale straordinaria con decisione dell'11 ottobre 2004  
Approvato dal Governo con decreto del 18 gennaio 2005 (Protocollo n° 65)  
Modifica dall'Assemblea comunale straordinaria con decisione del 28 aprile 2008  
Approvato dal Governo con decreto del 2 settembre 2008 (Protocollo n° 1169)  
Modificato dall'Assemblea comunale ordinaria con decisione del 29 novembre 2010*